

**Causa C-23/05**

**Commissione delle Comunità europee  
contro  
Granducato di Lussemburgo**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Condizioni di lavoro —  
Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine  
prescritto»

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2005 . . . . . I - 9537

**Massime della sentenza**

*Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Diffida — Condizione —  
Previo inadempimento di un obbligo incombente a uno Stato membro — Osservazioni di detto  
Stato — Carattere di forma sostanziale — Diffida avente ad oggetto la mancata trasposizione  
di una direttiva prima della scadenza del termine di recepimento — Inammissibilità  
(Art. 226 CE)*

L'emissione di una lettera di diffida presuppone che sia stato fatto valere il previo inadempimento di un obbligo incombente allo Stato membro interessato. La facoltà del detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni — anche laddove ritenga di non farne uso — costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, la cui osservanza è prescritta ad substantiam per la regolarità del procedimento diretto a far

dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, la lettera di diffida non può riguardare la mancata trasposizione di una direttiva il cui termine di attuazione non è ancora scaduto.

(v. punto 7)